

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, RUFFILLI, DE SABBATA,
CASTIGLIONE, PASQUINO, COVI, VALITUTTI, MAZZOLA e
SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1986

Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, le comunità montane possono, tra l'altro, assumere e svolgere le funzioni proprie dei comuni che le costituiscono. È evidente allora che una persona che sia assessore o consigliere di un comune e ricopra contemporaneamente la carica di funzionario dirigente, o che comunque sia dotato di poteri decisionali all'interno della comunità montana alla quale il comune appartiene, realizza perciò stesso un'ipotesi concreta di conflitto di interesse o almeno un'ipotesi di situazione di vantaggio personale.

Si pensi, ad esempio, ai benefici che ad un consigliere o ad un assessore comunale possono pervenire da decisioni operative prese da lui stesso nell'ambito delle proprie funzioni amministrative di una comunità montana il cui campo di attività, come già

detto, coincide per larghi settori con quello dell'amministrazione comunale la quale delega alla comunità stessa poteri e funzioni che sono propri dei comuni. È come se una stessa persona fosse allo stesso tempo organo politico di un comune e funzionario dirigente dello stesso: come si può escludere in un caso simile, a priori, il rischio che la sua opera e la sua lealtà possano essere influenzate da interessi di parte o di fazione durante il periodo nel quale egli ricopre la carica elettiva e soprattutto in previsione del rinnovo della stessa?

È necessario quindi escludere con una apposita previsione legislativa di incompatibilità una commistione di funzioni che altrimenti sarebbero destinate a sollevare sospetti e illazioni. Ciò è tanto più opportuno in un momento storico come quello attuale ca-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratterizzato dalla ricerca di rigori amministrativi e di garanzie contro le invadenze indebite del potere locale.

Del resto la legge n. 154 del 1981 all'articolo 2 prevede già le incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di dipendente di grado elevato della unità sanitaria locale o di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune. La stessa legge prevede poi, all'articolo 3, la incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di amministratore o dipendente, dotato di poteri di rappresentanza o di coordinamento, presso enti soggetti alla vigilanza del comune stesso o che da questo ricevono sovvenzioni. Si noti al riguardo che le entra-

te della comunità montana sono tra l'altro costituite dal contributo annuo versato dai comuni che le costituiscono, nonché da contributi e compensi « per servizi tolti » anche per conto di altri enti territoriali (e fra questi evidentemente rientrano gli stessi comuni).

Si consideri infine che le leggi regionali che hanno disciplinato le varie comunità montane hanno, per loro conto, già previsto la incompatibilità fra la carica di consigliere di comunità montane e quella di dipendente di comuni: è una impostazione logica e corretta, ed altrettanto logico e corretto è l'inverso che quindi va disciplinato con una norma a carattere generale che qui si propone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente della comunità montana alla quale partecipi il comune, che svolga funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento ».